



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Provvedimento emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa con altri soggetti o relativi a diverso rapporto tributario

Un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, è affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale e comporta, per l'incompiuto esercizio della [giurisdizione](#), che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. L'incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del [giudicato](#) formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti. Tale principio è esportabile anche alle ipotesi in esame, ovvero di una statuizione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diverso rapporto tributario; in simili ipotesi il giudice, benchè investito della potestà di

decidere, non può superare i limiti strutturali della sentenza impugnata, per l'assoluto equivoco in essa contenuto quanto al rapporto tributario oggetto di giudizio.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 6162/2014 e 30067/2011 e, alla seconda Cass. 15002/2015 e 16497/2019.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.3.2021, n. 8383

...omissis...

Rilevato

omissis s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di Cassino aveva richiesto il pagamento della TOSAP per l'anno d'imposta 2015 relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli sulle quali la predetta società gestiva il servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri.

La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, che affermava che "nella specie sussiste il presupposto soggettivo per la passività del tributo come prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e poi dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 e, conseguentemente, altresì, l'obbligo di pagamento della Tariffa Rifiuti".

Avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l'Ente intimato con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato

Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce "error in procedendo et in iudicando ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 111 Cost.; violazione del principio del giusto processo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; carente e perplessa motivazione; travisamento; irragionevolezza", censurando la statuizione impugnata per avere la CTR pronunciato su un tributo, la tassa sui rifiuti, diverso da quello oggetto di accertamento.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del motivo per commistione delle censure. Invero, il motivo, seppure articolato al suo interno nei vizi di violazione di legge e di motivazione e nella prospettazione di un error in procedendo, in realtà consente di discernere con facilità le linee argomentative di ciascuna censura. Infatti, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo più censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1 allorchè esso comunque evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., sez. 5, 11 aprile 2018, n. 8915),

essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100).

Nel merito, osserva il Collegio che la sentenza impugnata è corretta solo nell'intestazione dell'epigrafe e nell'esposizione dello svolgimento del processo, mentre la motivazione si riferisce ad un tributo (tassa rifiuti - TARI) del tutto diverso da quello dedotto in giudizio, in quanto la controversia concerneva la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Pertanto, è fondata la censura di nullità assoluta della sentenza, che si verifica "tutte le volte in cui la stessa manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del rapporto di cui si controverte", nella specie l'applicazione alla società contribuente della TOSAP e non della TARI, su cui, invece, si è pronunciata la Commissione d'appello.

E' orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, è affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale e "comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. L'incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti" (Cass. 6162/2014, 30067/2011)".

Tale principio è esportabile anche alle ipotesi in esame, ovvero di una statuizione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diverso rapporto tributario.

Come condivisibilmente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15002 del 2015; v. anche Cass. n. 16497 del 2019), in simili ipotesi il giudice, benchè investito della potestà di decidere, non può superare i limiti strutturali della sentenza impugnata, per l'assoluto equivoco in essa contenuto quanto al rapporto tributario oggetto di giudizio. Peraltro il vizio è rilevabile d'ufficio e ciò permette di superare anche per tale verso l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per la commistione dei vizi denunciati. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito al quale è demandato di provvedere alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l'adozione di un atto che superi la radicale ed insanabile nullità rilevata.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

